

ATTI DI NASCITA

Dichiarazione di nascita

➤ Quando e dove denunciare la nascita di un bambino?

La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti **modalità**:

- **entro 3 giorni** successivi alla data di nascita presso la Direzione sanitaria dell'ospedale o Casa di cura dove è avvenuta la nascita.
- **entro 10 giorni** successivi alla data di nascita presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra gli stessi, la dichiarazione di nascita è resa nel **comune di residenza della madre**.

Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene resa **dopo 10 giorni** dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato Civile, il quale deve necessariamente inoltrare **segnalazione alla Procura** della Repubblica.

Nel caso di nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione, la dichiarazione di nascita deve essere resa esclusivamente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita.

➤ Chi può rendere la dichiarazione di nascita?

La dichiarazione di nascita può essere resa:

- da uno dei genitori se coniugati
- da entrambi i genitori, se non coniugati - riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio
- dal solo genitore che riconosce il figlio
- da un procuratore speciale nominato dai genitori
- dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata

Limiti: Per poter effettuare la dichiarazione ed il riconoscimento è necessario aver compiuto i **sedici anni**; in caso contrario è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

➤ Cosa produrre all'Ufficio di Stato Civile?

Documentazione da presentare

- **Attestazione di avvenuta nascita** rilasciata in **originale** dall'ostetrica o dal

medico che ha assistito al parto

- dichiarazione sostitutiva di avvenuto parto per chi non ha ricevuto assistenza sanitaria
- **Documento d'identità** in corso di validità del/dei dichiarante/i

Il servizio è **gratuito**

Principali riferimenti normativi: artt 29, 30, 31 DPR 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile

Attribuzione del nome e del cognome al neonato

➤ **Regole per la scelta del nome**

1)Può essere attribuito un nome che deve necessariamente **corrispondere al sesso** del bambino.

2) Il nome può essere composto da uno o più elementi fino ad un **massimo di tre**: in questo caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti di identità del bambino, salvo nelle ipotesi in cui uno solo venga indicato come nome e gli altri vengano dichiarati come “altri nomi”

3) È **vietato** imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

I NOMI STRANIERI imposti ai bambini italiani devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, comprese le lettere J, K, X, Y, W e se possibile, con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua d'origine

➤ **Scelta del cognome**

1)Il figlio nato da genitori uniti in matrimonio **assume il cognome paterno**.

Se i genitori intendono di comune accordo attribuire al neonato o alla neonata **entrambi i loro cognomi** possono farlo presentandosi insieme all'ufficio per fare la richiesta contestualmente alla denuncia di nascita; in questo caso i cognomi dei genitori verranno presi entrambi per intero.

2) Il figlio nato fuori dal matrimonio:

- assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce
- assume il cognome del padre in caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori: in tal caso, su volontà concorde, si possono attribuire al neonato entrambi i

cognomi dei genitori.

· se la filiazione nei confronti del padre è accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento materno, il figlio maggiorenne può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Se il figlio è minorenni la decisione spetta al Tribunale.

Principali riferimenti normativi: artt 34 e 35 DPR 396/2000; art.262 codice civile; Corte Costituzionale, sentenza 286/2016

Nascite estere

➤ **Nascita all'estero di cittadini italiani**

L'Ufficio di Stato Civile è competente alla trascrizione dell'atto di nascita avvenuta all'estero su richiesta di parte o dei Consolati Italiani all'estero. Gli atti di nascita, formati all'estero e relativi a cittadini italiani, devono essere trasmessi al Comune italiano di residenza o di iscrizione anagrafica all'AIRE per la trascrizione, **normalmente tramite il Consolato Italiano competente** (di residenza dell'interessato o nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati) oppure presentandoli direttamente al Comune italiano di appartenenza.

➤ **Trascrizione atti di nascita in seguito all'acquisto della cittadinanza**

L'Ufficio di Stato Civile si occupa della trascrizione degli atti di nascita dei cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

I cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana devono richiedere la trascrizione del proprio atto di nascita allegando all'istanza l'**atto originale** rilasciato dallo Stato dove il cittadino è nato.

L'atto di nascita deve essere **tradotto** in italiano ed avere tutte le **legalizzazioni di rito**.